

SJVFS 2024:xx

**Regolamento che modifica i regolamenti e la
raccomandazione generale dell'Ente svedese per l'agricoltura
(SJVFS 2021:10) sulle misure di biosicurezza e sulla notifica
e sorveglianza delle malattie animali e degli agenti infettivi;**

N. rif. K12

Publicato il
Seleziona data.
Ristampa

adottato il XX XX 2024.

In virtù delle sezioni 3-5, 6 e 9 dell'ordinanza (2006:815) sulle prove sugli animali, ecc., e previa consultazione dell'Istituto nazionale veterinario, l'Ente svedese per l'agricoltura stabilisce¹ quanto segue in relazione ai regolamenti e ai consigli generali dell'ente (SJVFS 2021:10) sulle misure di biosicurezza e sulla notifica e sorveglianza delle malattie animali e degli agenti infettivi:

che il capitolo 3, sezioni 7, 14 e 23; il capitolo 4, sezione 1; il capitolo 6, sezioni 2 e 3 e allegato 1 del regolamento recitano come segue;

che cinque nuovi articoli, vale a dire il capitolo 2, articolo 4 bis e il capitolo 4, articoli 4-7, sono inseriti nel regolamento come segue.

Lo statuto e il parere generale saranno quindi formulati come segue a partire dalla data di entrata in vigore del presente statuto e dell'entrata in vigore dei consigli generali.

INDICE

INDICE.....	1
CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	2
Definizioni.....	2
CAPITOLO 2 MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI STABILIMENTI CON POLLAME O VOLATILI IN CATTIVITÀ.....	3
CAPITOLO 3 OBBLIGO DI NOTIFICA DI MALATTIE ANIMALI E AGENTI INFETTIVI, ECC.....	5
Campo di applicazione.....	5
Chi effettuerà la notifica?.....	5
Che cosa copre l'obbligo di notifica?.....	6
Quando sarà effettuata la notifica?.....	9
Come deve essere effettuata la notifica?.....	9
CAPITOLO 4 SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE ANIMALI E DEGLI AGENTI INFETTIVI	10
CAPITOLO 5 STATO DI INDENNE DA MALATTIA DI NEWCASTLE.....	11
CAPITOLO 6 SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME	12

¹ Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1, Celex 32015L1535).

CAPITOLO 7	Deroghe.....	12
ALLEGATO 1.....		14
	Elenco dei codici ecc. per le malattie animali e gli agenti infettivi soggetti all'obbligo di notifica.....	14
ALLEGATO 2.....		23
	Informazioni da fornire in caso di notifica di sospetto clinico di malattia equina (capitolo 3 sezione 7, paragrafo 3 in combinato disposto con la sezione 22).....	23
ALLEGATO 3.....		24
	Informazioni da fornire al momento della notifica della diagnosi preliminare di esblcarbamrsa e mrsp (capitolo 3 sezione 7, paragrafo 4 in combinato disposto con la sezione 23).....	24
ALLEGATO 4.....		26
	Informazioni da fornire per la notifica dei casi indicizzati di salmonella (capitolo 3, sezione 25).....	26
ALLEGATO 5.....		28
	Informazioni da fornire per la notifica di casi indicizzati di malattie animali o agenti infettivi negli animali acquatici (capitolo 3, sezione 25).....	28
ALLEGATO 6.....		30
	Informazioni da fornire per la notifica di casi indicizzati di malattie animali o agenti infettivi (capitolo 3, sezioni 24 e 25).....	30

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Definizioni

Sezione 1 Oltre alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di salute animale ("legge sulla salute degli animali")² e agli atti giuridici adottati in base ad esso, nel presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: e agli atti giuridici adottati in base ad esso, nel presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

<i>EHEC</i>	<i>Escherichia coli</i> enteroemorragico.
<i>ESBL_{CARBA}</i>	Resistenza trasmissibile nelle Enterobacterales causata da beta-lattamasi in grado di scindere i carbapenemi.
<i>Animale sponsor</i>	Uccello utilizzato come guida e per la protezione dei polli, che viene tenuto per il ripopolamento della selvaggina da penna. L'animale sponsor può essere di età, razza o specie diversa.
<i>Caso indice</i>	Il caso di una malattia animale o di un agente infettivo individuato per la prima volta durante un periodo contiguo di infezione in una specie in uno stabilimento, in colonie di api in un apiario, in selvaggina in un comune, in pesci selvatici,

² GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 (Celex 32016R0429).

	molluschi selvatici o crostacei selvatici in uno spazio d'acqua o in animali da compagnia nello stesso nucleo familiare.
<i>MRSA</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina.
<i>MRSP</i>	<i>Staphylococcus pseudintermedius</i> resistente alla meticillina.
<i>VTEC</i>	<i>Escherichia coli</i> che produce verotossine.
<i>Mortalità anomala</i>	Mortalità superiore alla mortalità prevista per la categoria e lo stabilimento di animali pertinenti.
<i>Animali da pelliccia</i>	Animali allevati o allevati per la produzione di pellicce e/o pellicce.

CAPITOLO 2 MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI STABILIMENTI CON POLLAME O VOLATILI IN CATTIVITÀ

Sezione 1 Il presente capo contiene disposizioni sulle misure di biosicurezza che un operatore deve adottare per prevenire la trasmissione di malattie tra gruppi di pollame e da volatili selvatici a pollame o volatili in cattività di cui l'operatore è responsabile. Tali misure impediscono la diffusione diretta o indiretta di agenti infettivi verso, da e all'interno dello stabilimento, ad esempio attraverso animali, prodotti, mangimi, veicoli, attrezzature o esseri umani. Le disposizioni integrano i requisiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/429.

I volatili detenuti per il proprio consumo, uso o come animali da compagnia e senza la loro vendita di carne o uova sono soggetti alle disposizioni applicabili ai volatili in cattività, ma non alle disposizioni applicabili al pollame.

Sezione 2 Il pollame è tenuto separato dai volatili in cattività nello stabilimento tenendoli in edifici separati o in diverse parti dello stabilimento al fine di evitare contatti diretti e indiretti. Questo requisito non si applica quando i volatili in cattività sono utilizzati come animali sponsor.

Sezione 3 I volatili selvatici presenti temporaneamente nello stabilimento a fini di riabilitazione o simile sono tenuti separati dal pollame e dai volatili in cattività presenti nello stabilimento, mediante detenzione degli stessi in edifici separati o in parti diverse dello stabilimento al fine di evitare contatti diretti e indiretti.

Sezione 4 L'operatore mantiene buone pratiche di gestione presso lo stabilimento.

Consulenza generale per la sezione 4

Il rischio di trasmissione di malattie tra gruppi di pollame e da volatili selvatici a pollame e volatili in cattività può essere ridotto con le seguenti misure:

- 1. Solo le persone che si prendono cura degli animali dovrebbero avere accesso all'alloggio degli animali.*
- 2. L'area intorno all'alloggiamento e alle recinzioni dovrebbe essere tenuta pulita. Gli strumenti e le attrezzature utilizzati per gli animali devono essere puliti e disinfettati regolarmente.*
- 3. Qualsiasi fuoriuscita di mangime deve essere rimossa immediatamente in modo che non attragga uccelli selvatici.*
- 4. Le persone che sono state all'estero e sono state a contatto diretto con il pollame devono evitare il contatto con pollame e volatili in cattività per almeno 48 ore dopo il loro ritorno.*
- 5. Le scarpe devono essere cambiate all'ingresso (soglia) all'alloggio in cui sono tenuti gli animali.*
- 6. Le mani devono essere lavate con acqua e sapone sia prima che dopo il contatto con gli animali.*

Sezione 4a. Gli stabilimenti di pollame riproduttore e di incubazione di cui al capo 4, sezione 4, secondo paragrafo, soddisfano i seguenti requisiti:

1. Lo stabilimento dispone di procedure igieniche istituite in consultazione con un veterinario.
2. I registri relativi allo stabilimento contengono informazioni sui visitatori.
3. Un incubatoio non deve contenere pollame diverso da pulcini di un giorno nati nello stesso incubatoio.
4. Le attività di un incubatoio si basano su una circolazione unidirezionale di uova da cova, attrezzature mobili e personale. Le unità funzionali quali le unità destinate all'immagazzinamento, all'incubazione, alla schiusa, alla selezione per sesso e all'imballaggio devono essere tenute separate. Ciò vale anche per le apparecchiature appartenenti a tali unità.
5. Le uova devono essere pulite e disinfettate prima di essere collocate nell'incubatrice.
6. Lo spazio e le attrezzature utilizzate per l'incubazione, la schiusa e la manipolazione delle uova e dei pulcini di un giorno devono essere puliti e disinfettati dopo ogni ciclo di schiusa.
7. Le acque reflue devono essere gestite in modo tale da non sussistere alcun rischio di infezione. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 5 Il pollame appartenente all'ordine degli anseriformi deve essere tenuto separato dalle altre specie di pollame presenti nello stabilimento, tenendole in edifici separati o in parti diverse dello stabilimento al fine di evitare contatti diretti e indiretti.

Sezione 6 Il pollame e i volatili in cattività tenuti all'aperto devono disporre di mangime e acqua potabile all'interno o sotto un riparo all'aperto per evitare il contatto con uccelli selvatici e trampolieri.

Sezione 7 Il pollame tenuto all'aperto deve essere tenuto recintato.

Inoltre, nel caso di pollame allevato per il ripopolamento di selvaggina da caccia, si applica quanto segue:

1. Gli anseriformi tenuti all'aperto da ottobre a maggio devono essere tenuti in un recinto completamente coperto da reti che impediscano agli uccelli selvatici e ai trampolieri di entrare nel recinto.
2. I serbatoi d'acqua che offrono la possibilità di fare il bagno possono essere utilizzati nello stabulario se ciò è necessario per il benessere degli animali e a condizione che siano state adottate misure per evitare che uccelli selvatici e trampolieri contaminino l'acqua.
3. L'operatore non deve portare anseriformi selvatici nello stabilimento.

Sezione 8 Gli anseriforme e i galli non devono essere utilizzati per attirare altri uccelli durante la caccia. Tuttavia, se l'approvazione è concessa dall'Ente svedese per l'agricoltura, tali uccelli possono essere utilizzati come esche per attirare uccelli selvatici da sottoporre a test.

CAPITOLO 3 OBBLIGO DI NOTIFICA DI MALATTIE ANIMALI E AGENTI INFETTIVI, ECC.

Campo di applicazione

Articolo 1 Il presente capo contiene disposizioni sull'obbligo per gli operatori, i veterinari e le persone responsabili di un laboratorio di notificare i casi sospetti, individuati o confermati di malattie animali contagiose e agenti infettivi, nonché disposizioni su quando e come effettuare una notifica.

Le disposizioni relative alla notifica della salmonella sono inoltre contenute nella legge sulle malattie zoonotiche (1999:658).

Le disposizioni relative alla notifica delle epizootie sono inoltre contenute nella legge sulle malattie epizootiche (1999:657).

La legge sulle malattie delle api (1974:211) e l'ordinanza sulle malattie delle api (1974:212) contengono disposizioni sulla notifica della peste americana, dell'acariosi e degli acari della varroa.

Chi effettuerà la notifica?

Obbligo di notifica per i veterinari

Sezione 2 Oltre all'obbligo di notificare le sospette epizootie ai sensi della sezione 3 bis della legge sulle malattie epizootiche e i casi sospetti di salmonella ai sensi della sezione 3 della legge sulle malattie zoonotiche, l'obbligo di notifica si applica a qualsiasi veterinario che:

1. sospetta una malattia o un agente infettivo conformemente alle sezioni 7, paragrafi da 1 a 3; oppure
2. individua una malattia o un agente infettivo conformemente alla sezione 9, paragrafi 1 e 2.

Sezione 3 Se i campioni sono inviati per analisi a un laboratorio al di fuori della Svezia, la notifica è effettuata dal veterinario responsabile del prelievo dei campioni.

Obbligo di notifica per gli operatori

Sezione 4 Oltre all'obbligo di notifica di cui alla sezione 2 della legge sulle malattie epizootiche e alla sezione 2 della legge sulle malattie delle api, l'obbligo di notifica si applica a qualsiasi operatore che:

1. sospetta una malattia elencata³ conformemente alla sezione 7, paragrafo 1,

³ Cfr. le malattie elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 e nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale

2. individua una malattia elencata conformemente alla sezione 9, paragrafo 1; oppure
3. rileva le deviazioni di cui alla sezione 7, paragrafo 5, negli animali di cui l'operatore è responsabile.

Sezione 5 Se i campioni sono inviati per analisi a un laboratorio al di fuori della Svezia, senza che un veterinario sia responsabile del prelievo dei campioni, l'operatore effettua la notifica.

Obbligo di notifica presso un laboratorio

Sezione 6 Se una malattia animale o un agente infettivo oggetto di notifica è sospettato, individuato o confermato in un laboratorio, la persona responsabile del laboratorio provvede affinché la notifica sia effettuata.

Che cosa copre l'obbligo di notifica?

Notifica di sospetta malattia o agente infettivo

Sezione 7 L'obbligo di notifica si applica nelle seguenti situazioni:

1. se vi sono motivi per sospettare la presenza negli animali di una malattia elencata, contrassegnata con la lettera f dell'allegato 1, che non è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi della legge sulle malattie epizootiche o della legge sulle malattie delle api;
2. qualora vi siano motivi per sospettare la presenza di una malattia animale contagiosa o presumibilmente contagiosa o di un agente infettivo normalmente non presente nel paese;
3. se i sintomi clinici nei cavalli danno motivo di sospetta influenza equina (tipo A), adenite equina, aborto virale (forma nervosa centrale) o arterite virale;
4. dove ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, si sospetta MRSA o MRSP (diagnosi preliminare) conformemente alla sezione 8;
5. se la mortalità anomala, altri segni di malattia grave o una produzione significativamente ridotta per una causa indefinita si verificano negli animali di cui è responsabile l'operatore; e
6. se vi sono motivi per sospettare la presenza di renibacteriosi (BKD) o necrosi pancreatica infettiva (IPN) genogruppo 2. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 8 Diagnosi di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA e MRSP sono sospettati (diagnosi preliminare) nei seguenti casi:

1. ESBL_{CARBA} si sospetta quando isolati di batteri appartenenti alla famiglia Enterobacterales mostrano una ridotta suscettibilità ai carbapenemi quando testati con metodi fenotipici.
2. Si sospetta MRSA quando isolati di *Staphylococcus aureus* mostrano ridotta suscettibilità a oxacillina, cefoxitina o altra cefalosporina se testata con metodi fenotipici.
3. Si sospetta MRSP quando isolati di *Staphylococcus pseudintermedius* mostrano ridotta suscettibilità a oxacillina, cefoxitina o altra cefalosporina se testata con metodi fenotipici.

La persona responsabile del laboratorio che esegue il test deve informare il veterinario che ha prelevato i campioni della diagnosi preliminare e garantire che gli isolati batterici di Enterobacterales con sospetta ESBL_{CARBA}MRSA o MRSP vengono immediatamente inviati all'Istituto Veterinario Nazionale per la conferma, la digitazione, la registrazione e il monitoraggio dei modelli di resistenza.

("normativa in materia di sanità animale").

L'obbligo di cui al secondo paragrafo di garantire che gli isolati batterici siano inviati all'Istituto veterinario nazionale si applica al veterinario che ha prelevato i campioni se il laboratorio che effettua i test è al di fuori della Svezia.

Notifica di una malattia o agente infettivo rilevata o confermata oggetto di una notifica ai sensi della legge sulle malattie epizootiche, della legge sulle malattie zoonotiche o della sezione 9

Sezione 9 Oltre all'obbligo di notifica ai sensi della legge sulle malattie epizootiche, della legge sulle malattie zoonotiche e della legge sulle malattie delle api e della sezione 7, l'obbligo di notifica si applica anche nelle seguenti situazioni:

1. quando una malattia o un agente di cui all'allegato 1 è individuato negli animali o in uno stabilimento in cui gli animali sono detenuti e in cui l'agente infettivo può essere collegato agli animali;
2. quando una malattia o un agente infettivo contagioso o presumibilmente contagioso che non è normalmente presente nel paese e che non è elencato nell'allegato 1 è rilevato negli animali;
3. quando una diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, è confermato il MRSA o il MRSP conformemente alla sezione 7, paragrafo 4;
4. diagnosi confermata di stafilococchi positivi alla coagulasi-positiva alla meticillina, diversi da quelli *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedius*; e
5. diagnosi confermata di VTEC con un legame epidemiologico tra animali e esseri umani, in cui il ceppo VTEC è stato rilevato da animali e esseri umani con infezione EHEC.

Casi indicizzati e altri casi

Sezione 10 L'obbligo di notifica per le malattie rilevate o gli agenti infettivi si applica ai casi indicizzati.

Tuttavia, la salmonella rilevata in campioni di linfonodi prelevati nei macelli non è un caso indice.

Sezione 11 Oltre ai casi indicizzati, altri casi devono essere notificati anche quando ESBL_{CARBA} in Enterobacterales SIG.Sa, MRSP, stafilococchi positivi alla coagulasi-resistente alla meticillina, diversi da quelli *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedius* sono rilevati in animali che non sono animali da pelliccia, animali acquatici o animali destinati alla produzione di alimenti. Ciò vale anche per tutti gli equidi e gli animali detenuti in uno zoo o in uno stabilimento analogo ai sensi del capo 3, sezione 6 dell'ordinanza sul benessere degli animali (2019:66).

Diagnosi:

Sezione 12 Salvo diversa indicazione del presente capo, l'obbligo di notifica si applica se una malattia o un agente infettivo è stato individuato da:

1. autopsia o esame istologico di materiali di prova non alimentari;
2. individuazione di agenti infettivi in campioni di animali provenienti da materiali di prova non alimentari;
3. sia l'individuazione di un agente infettivo sia la presenza di anatomia patologica/alterazioni cliniche degli agenti contrassegnati con * nell'allegato 1 del presente regolamento;
4. individuazione di anticorpi (campione singolo) contro agenti infettivi contemplati dalla legge sulle malattie epizootiche;
5. aumento significativo dei livelli di anticorpi (aumento del titolo nei campioni accoppiati) o altra verifica di agenti infettivi non contemplati dalla legge sulle malattie epizootiche; oppure
 6. rilevazione di anticorpi (campione singolo) contro gli agenti infettivi contrassegnati con * * nell'allegato 1 del presente regolamento.

In deroga ai paragrafi da 1 a 6, la notifica, in consultazione con la commissione svedese per l'agricoltura, può essere ritardata fino a quando non siano stati effettuati ulteriori test che confermino la diagnosi.

Sezione 13 Per la salmonella, l'obbligo di notifica si applica alle malattie o agli agenti infettivi individuati a norma del presente capo qualora i batteri della salmonella siano rilevati in

1. campioni prelevati durante l'autopsia di animali,
2. campioni di animali vivi, o
3. campioni ambientali prelevati in uno stabilimento con animali compresi gli incubatoi.

I requisiti relativi alle modalità di notifica della salmonella da parte della commissione svedese per l'agricoltura e del consiglio amministrativo della contea si trovano anche nella sezione 4 della regolamentazione svedese per l'agricoltura (SJVFS 2004:2) sul controllo della salmonella negli animali.

Sezione 14 Diagnosi di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA e MRSP sono confermati nei seguenti casi:

1. ESBL_{CARBA} è confermato quando i geni mediano la resistenza del tipo ESBL_{CARBA} sono stati trovati in isolati di batteri appartenenti alla famiglia Enterobacterales con metodi biologici molecolari.
2. Si conferma la presenza di MRSA quando la specie *Staphylococcus aureus* è confermata e tutti i geni che mediano la resistenza alla meticillina sono stati trovati con metodi biologici molecolari.
3. Si conferma la presenza di MRSP quando la specie *Staphylococcus pseudintermedius* è confermata e tutti i geni che mediano la resistenza alla meticillina sono stati trovati con metodi biologici molecolari.

Se una diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA o MRSP non è confermato durante il test di conferma, la persona che ha notificato la diagnosi preliminare deve informare di conseguenza il consiglio amministrativo della contea pertinente.

Nei casi in cui ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA e MRSP sono rilevati durante le prove con metodi biologici molecolari senza previo esame fenotipico, la persona responsabile del laboratorio che effettua il test deve assicurarsi che l'isolato batterico sia immediatamente inviato all'Istituto veterinario nazionale. Se non vi è un isolato batterico, il materiale campione deve essere inviato all'Istituto veterinario nazionale.

L'obbligo di cui al terzo paragrafo che consiste nel garantire che l'isolato batterico sia inviato all'Istituto veterinario nazionale si applica al veterinario che ha prelevato i campioni se il laboratorio che effettua il test non si trova in Svezia. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 15 Diagnosi di stafilococchi positivi alla coagulasi-resistente alla meticillina, diversi da quelli *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedius* si sospetta che gli isolati di queste specie batteriche mostrino una ridotta suscettibilità a oxacillina, cefoxitina o altra cefalosporina se testati con metodi fenotipici.

La persona responsabile del laboratorio che effettua le prove deve assicurarsi che l'isolato batterico sia immediatamente inviato all'Istituto veterinario nazionale per la conferma, la digitazione, la registrazione e il monitoraggio dei modelli di resistenza.

L'obbligo di garantire che l'isolato batterico sia inviato all'Istituto veterinario nazionale si applica al veterinario che ha prelevato i campioni se il laboratorio che effettua i test si trova al di fuori della Svezia.

La diagnosi è confermata quando la specie è confermata e uno qualsiasi dei geni che mediano la resistenza alla meticillina è stato trovato con metodi biologici molecolari.

Sezione 16 La diagnosi di VTEC con un legame epidemiologico tra animali e esseri umani è confermata quando i ceppi VTEC identici sono stati isolati da animali e esseri umani con infezione EHEC mediante tipizzazione biologica molecolare comparativa eseguita utilizzando la tecnica PFGE, la tecnica MLVA o il sequenziamento dell'intero genoma.

Sezione 17 Se i campioni per confermare una diagnosi conformemente alle sezioni 14-16 sono inviati per analisi a un laboratorio al di fuori della Svezia, la persona responsabile del prelievo dei campioni deve assicurarsi che la diagnosi sia effettuata conformemente alle presenti disposizioni e che gli isolati degli agenti di cui alle sezioni 14-15 siano inviati all'Istituto veterinario nazionale.

Quando sarà effettuata la notifica?

Sezione 18 La notifica è effettuata immediatamente nei casi seguenti.

1. Malattie di categoria A, indicate nella lettera a dell'allegato 1.
2. Malattie animali o agenti infettivi normalmente non presenti nel paese.

Sezione 19 La notifica è effettuata senza indebito ritardo nei casi seguenti.

1. Malattie elencate, indicate nella lettera f dell'allegato 1, che non rientrano nella categoria A.
3. Malattie degli animali acquatici contro le quali la Svezia ha adottato misure nazionali a norma dell'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
4. Sospetto clinico di influenza equina (tipo A), strangoli, aborto virale (forma nervosa centrale) o arterite virale equina.
5. Diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA o MRSP.

Sezione 20 La notifica delle malattie animali e degli agenti infettivi soggetti all'obbligo di notifica è effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla data della diagnosi, salvo diversa indicazione nella legge sulle malattie epizootiche, nella legge sulle malattie zoonotiche o nelle sezioni 18 e 19.

Come deve essere effettuata la notifica?

Veterinari e laboratori

Sezione 21 Un veterinario che sospetta o diagnostica una malattia elencata conformemente alla sezione 7, paragrafi 1 e 2, e la sezione 9, paragrafi 1 e 2, ne informa l'Ente svedese per l'agricoltura. Lo stesso vale per la persona responsabile di un laboratorio in cui tale malattia è sospettata o rilevata.

Consulenza generale per la sezione 3a della legge sulle malattie epizootiche e la sezione 21

Per le epizootie, le malattie di categoria A e le malattie normalmente non presenti nel paese, la notifica deve essere effettuata telefonicamente o con mezzi equivalenti.

Sezione 22 Notifica di sospetto clinico di un caso indice di influenza equina (tipo A), strangoli, aborto virale (forma nervosa centrale) o arterite virale equina deve essere effettuata al consiglio di amministrazione della contea⁴ nella contea in cui si sospetta il caso dell'indice. Le informazioni da includere nella notifica sono riportate nell'allegato 2.

⁴ Maggiori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dei consigli di amministrazione della contea, www.lansstyrelsen.se oppure sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Sezione 23 Notifica della diagnosi preliminare di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA o MRSP in conformità alla sezione 7, paragrafo 4 deve essere inviato al consiglio di amministrazione⁵ della contea in cui l'animale vive permanentemente e al consiglio di amministrazione della contea in cui opera il veterinario che ha prelevato i campioni. Le informazioni da includere nella notifica sono riportate nell'allegato 3. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 24 Notifica di diagnosi confermata di ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA o MRSP, VTEC o stafilococchi positivi alla coagulasi-positivi alla meticillina, diversi da quelli *Staphylococcus aureus* e *S. pseudintermedius* conformemente alle sezioni 9, i paragrafi da 3 a 5 sono inviati all'Ente svedese per l'agricoltura⁶. Le informazioni da includere nella notifica sono riportate nell'allegato 6.

Sezione 25 La notifica al consiglio svedese per l'agricoltura⁷ in un caso indice di una malattia soggetta a notifica devono figurare le informazioni di cui agli allegati da 4 a 6, a meno che la malattia o l'agente infettivo non rientrino nelle sezioni 22 o 23.

Operatori

Sezione 26 L'operatore che sospetta o individua una malattia elencata ne informa un veterinario all'interno dell'organizzazione veterinaria distrettuale dell'Ente svedese per l'agricoltura.

Le notifiche di mortalità anormale, di altri segni di malattia grave o di una produzione significativamente ridotta per una causa indefinita ai sensi della sezione 7, paragrafo 5, sono trasmesse a un veterinario distrettuale o ad un altro veterinario per un ulteriore esame e, se necessario, il veterinario è responsabile del prelievo di campioni.

CAPITOLO 4 SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE ANIMALI E DEGLI AGENTI INFETTIVI

Sezione 1 Il presente capo contiene disposizioni relative alla sorveglianza sotto forma di visite di polizia sanitaria, al prelievo di campioni e alla sperimentazione della presenza di malattie animali elencate e di altre malattie animali soggette a notifica e di agenti infettivi. Tali disposizioni integrano gli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai programmi di sorveglianza, di eradicazione e allo status di indenne da malattia per alcune malattie elencate ed emergenti⁸. Le disposizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da infezione per il virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione e per la sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame sono stabilite nei capitoli 5 e 6. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 2 Il prelievo di campioni per mappare la presenza di una malattia animale o di un agente infettivo è effettuato nella misura e secondo le modalità stabilite nella decisione dell'Ente svedese per l'agricoltura che istituisce il piano nazionale di sorveglianza. I campioni sono prelevati da animali, prodotti di origine animale, mangimi e materiali presenti in uno stabilimento, in un edificio o in un altro impianto o in una zona geografica come specificato nel piano nazionale di sorveglianza. L'Ente svedese per l'agricoltura può decidere in merito a un ulteriore campionamento.

⁵ Maggiori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁶ Maggiori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura, www.jordbruksverket.se.

⁷ Maggiori informazioni su come effettuare una notifica sono disponibili sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura, www.jordbruksverket.se.

⁸ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211 (Celex 32020R0689).

I campioni prelevati dal pollame negli stabilimenti di cui al capitolo 4, sezione 4, secondo paragrafo, sono inviati al laboratorio designato dalla commissione svedese per l'agricoltura per l'analisi. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 3 Le visite basate sui rischi per il controllo della salute degli animali negli stabilimenti di acquacoltura sono effettuate nella misura stabilita nella decisione dell'Ente svedese per l'agricoltura sulla classificazione dei rischi per lo stabilimento. Le visite sanitarie sono effettuate dall'Ente svedese per l'agricoltura o da un operatore o un'organizzazione approvata dall'Ente svedese per l'agricoltura.

Sezione 4 Gli operatori garantiscono che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di polizia sanitaria da parte di un veterinario. Ciò è stabilito all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/429.

Gli operatori responsabili dei seguenti stabilimenti assicurano che le visite di polizia sanitaria siano effettuate secondo gli intervalli e gli elementi di cui alle sezioni 5 e 6:

1. Stabilimenti con polli e tacchini in cui l'intenzione è di mantenere contemporaneamente più di 1 000 volatili riproduttori di pollame;
2. Incubatoi con polli e tacchini con una capacità massima di incubazione superiore a 1 000 uova contemporaneamente;
3. Incubatoi e stabilimenti avicoli riconosciuti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/429;

Gli stabilimenti di cui al secondo paragrafo possono, a seguito di una decisione dell'Ente svedese per l'agricoltura, essere esentati dai requisiti di cui alle sezioni 5 e 6 se partecipano a un programma volontario che comporta visite di polizia sanitaria che l'Ente svedese per l'agricoltura ritiene appropriate. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 5 Le visite di polizia sanitaria di cui alla sezione 4, secondo paragrafo, sono effettuate almeno:

1. su base trimestrale in stabilimenti che detengono nonni paterni e materni per l'allevamento o la cova di uova;
2. su base trimestrale in incubatoi;
3. su base annua negli stabilimenti avicoli destinati al ripopolamento di selvaggina da caccia; e
4. due volte l'anno in uno stabilimento diverso da quello di cui ai punti da 1 a 3.

Le visite di cui al primo comma si svolgono nel momento migliore durante un periodo di posa o di produzione per individuare le malattie. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 6 Le visite di polizia sanitaria a norma della sezione 4, secondo comma, comprendono i seguenti elementi:

1. Riesame delle attività dello stabilimento e delle misure di biosicurezza;
2. Ispezione del pollame;
3. Esame di pollame malato o morto;
4. Verifica che sia stato effettuato il campionamento ND di cui al capo 5;
5. Verifica dell'avvenuto campionamento a norma del capo 4, sezione 2; e
6. Riesame della tenuta dei registri dello stabilimento. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 7 Il veterinario che effettua visite di polizia sanitaria presso uno stabilimento di cui alla sezione 4, secondo paragrafo, comunica i risultati per iscritto all'operatore. La relazione contiene raccomandazioni sulle misure e sui trattamenti di biosicurezza, sui risultati delle prove e su altre informazioni pertinenti per il tipo di produzione e le dimensioni dello stabilimento. (SJVFS 2024:xx).

CAPITOLO 5 STATO DI INDENNE DA MALATTIA DI NEWCASTLE

Sezione 1 Il presente capo contiene le disposizioni necessarie per mantenere lo status di indenne da infezione per il virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.

Tali disposizioni integrano l'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 81 e l'allegato V, sezione 2, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Sezione 2 Al fine di mantenere lo status di indenne da infezione per il virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, l'operatore responsabile delle attività che coinvolgono pollame riproduttore dell'ordine *Galliformes* garantisce che le prove sierologiche siano effettuate conformemente all'allegato V, parte IV, sezione 1, lettera d), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Sezione 3 Gli operatori responsabili degli stabilimenti con pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da selvaggina effettuano il campionamento conformemente alla sezione 2 in relazione al campionamento di cui al capitolo 6.

Sezione 4 I campioni prelevati conformemente alla sezione 2 sono inviati dalla persona di cui alla sezione 2 all'Istituto nazionale veterinario per l'analisi. Tali campioni sono inviati secondo le istruzioni specifiche dell'Istituto.

CAPITOLO 6 SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME

Sezione 1 Il presente capo contiene disposizioni in materia di sorveglianza sotto forma di campionamento e di analisi della presenza dell'influenza aviaria nel pollame. Tali disposizioni integrano l'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 10 e l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Sezione 2 Il campionamento è effettuato ogni anno nella misura specificata nella decisione adottata ogni anno dall'Ente svedese per l'agricoltura e nei macelli specificati dall'Istituto nazionale di veterinaria.⁹ L'Ente svedese per l'agricoltura può decidere in merito a un ulteriore campionamento. Tuttavia, il pollame d'allevamento è sottoposto a campionamento nell'azienda. L'Ente svedese per l'agricoltura decide in quali aziende deve essere effettuato il campionamento. I campionamenti negli stabilimenti che detengono anatre e oche, selezionati dalla commissione per l'agricoltura svedese, sono effettuati presso lo stabilimento selezionato. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 3 Il campionamento a norma della sezione 2 è effettuato da un veterinario in servizio in un macello di cui a tale sezione o da una persona alla quale il veterinario ha delegato il campionamento. Il campionamento del pollame d'allevamento e altri campionamenti negli stabilimenti sono effettuati da un veterinario. (SJVFS 2024:xx).

Sezione 4 I campioni prelevati conformemente alle sezioni 2 e 3 sono inviati dalla persona di cui alla sezione 3 all'Istituto nazionale veterinario per l'analisi. Tali campioni sono inviati secondo le istruzioni specifiche dell'Istituto.

CAPITOLO 7 Deroghe

Sezione 1 Se vi sono motivi particolari per farlo, l'Ente svedese per l'agricoltura può concedere deroghe alle disposizioni del

1. capitolo 2, sezione 1, paragrafo 8,

⁹ La decisione è consultabile sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura. www.jordbruksverket.se.

2. capitolo 3, sezioni 2, 3 e 5, sezione 7, paragrafi da 2 a 4, sezioni da 8 a 17, sezione 19, paragrafi da 2 a 4, e sezioni da 20 a 26,
 3. capitolo 4, sezioni 2 e 3,
 4. capitolo 5, sezioni da 2 a 4, e
 5. capitolo 6, sezioni da 2 a 4.
-

Il presente statuto¹⁰ entra in vigore il 21 aprile 2021. Il consiglio generale inizia ad applicarsi contemporaneamente. Con il presente statuto sono abrogati o cessano di applicarsi:

1. Capitolo 2, sezione 1 del regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2002:98) sulla prevenzione e il controllo delle epizootie;
 2. i regolamenti dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2012:24) sulle malattie animali soggette a notifica e sugli agenti infettivi;
 3. le sezioni da 4 a 12 e i consigli generali per la sezione 6 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2007:17) sulle misure preventive contro la trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame o ad altri volatili in cattività;
 4. i regolamenti dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2009:3) sulla sorveglianza obbligatoria dell'influenza aviaria nel pollame;
 5. capo 3, sezioni da 1 a 5, del regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2014:4) relativo alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli animali e i prodotti d'acquacoltura; e
 6. regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2003:33) sulle prove della tubercolina su bovini, suini, ovini, caprini e camelidi.
-

Il presente statuto¹¹ entra in vigore il GIORNO MESE ANNO. Il consiglio generale inizia ad applicarsi lo stesso giorno.

CHRISTINA NORDIN

Klara Eskilsson
(Unità della salute animale)

¹⁰ SJVFS 2021:10.

¹¹ SJVFS 2024:xx

Allegato 1

ELENCO DEI CODICI ECC. PER LE MALATTIE ANIMALI E GLI AGENTI INFETTIVI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA

*= L'obbligo di notifica richiede sia l'individuazione dell'agente infettivo sia la presenza di anatomia patologica/alterazioni cliniche.

**= L'obbligo di notifica si applica quando gli anticorpi sono rilevati in un singolo campione.

a= malattia di categoria A

f= malattia elencata

<i>Codice¹²</i>		<i>Malattie di specie multiple</i>	<i>Agente infettivo</i>
1 00 001	a,f	Afta epizootica (FMD)	Aftovirus (virus FMD)
1 00 002		Stomatite vescicolare (SV)	Virus VS
1 00 003	a,f	Febbre della Rift Valley	Virus RVF
1 00 004	f	Febbre catarrale	Virus della febbre catarrale
1 00 005	f	Carbonchio	<i>Bacillus anthracis</i> ;
1 00 006	f	Malattia di Aujeszky (AD)	Virus AD
1 00 007	f	Rabbia	Lyssavirus
1 00 008	f	Paratubercolosi	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratubercolosi</i>
1 00 009	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>Brucella abortus</i> ;
1 00 010	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>B. melitensis</i>
1 00 011	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>B. ovis</i>
1 00 012	f	Brucellosi negli animali da produzione alimentare	<i>B. suis</i>
1 00 013		Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) diverse dalla BSE nei bovini (1 01 050), scrapie (1 02 065) e scrapie atipica (1 02 066) negli ovini e caprini e CWD in cervi (1 99 197)	Prione (PrP ^{Sc})
1 00 014	f	Tubercolosi bovina	<i>Mycobacterium bovis</i>
1 00 015	f	Tubercolosi, tipo umano negli animali	<i>M. tuberculosis</i>

¹² Prima cifra:

- 1.= Malattie disciplinate dai regolamenti dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1999:102) sulle epizootie, ecc.,
2. = Malattie disciplinate dai regolamenti dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1999:101) sulle malattie zoonotiche,
3. = Malattie, oltre a 1, che l'Ente svedese per l'agricoltura deve riferire a livello internazionale e
4. = Altre malattie.

Seconda e terza cifra: Gruppo di malattia.

Quarta, quinta e sesta cifra: Malattia

3 00 016	f	Tubercolosi diversa da quella bovina e umana (1 00 014), (1 00 015)	<i>M. complesso di tubercolosi</i>
1 00 017	a,f	Peste bovina	Virus della peste bovina
2 00 018		Salmonellosi diversa da <i>S. Gallinarum</i> (2 05 110), <i>S. Pullorum</i> (2 05 111), <i>S. arizonae</i> (2 05 191) e <i>S. enterica</i> sottospecie <i>diarizonae</i> sierovar 61: (k):1,5(7) (2 00 019)	<i>Salmonella enterica</i>
2 00 019		Salmonellosi da sierotipo <i>S. enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i> 61:(k):1.5(7)	Sierotipo <i>S. enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i> 61: (k):1.5(7)
** 3 00 020	f	Febbre del Nilo occidentale in specie diverse dagli equidi (1 03 020)	Virus del Nilo occidentale
** 3 00 021		Encefalomyelite equina orientale (AEE) in specie diverse dagli equidi (1 03 021)	Virus EEE
** 3 00 022		Encefalite giapponese (JE) in specie diverse dagli equidi (1 03 0122)	Virus JE
3 00 023	f	Echinococcosi/ echinococcosi alveolare	<i>Echinococcus multilocularis</i> .
3 00 024		Echinococcosi/ idatidosi	<i>E. granulosus</i>
3 00 025		Echinococcosi/echinococcosi cistica causata da specie diverse da <i>Echinococcus multilocularis</i> , (3 00 023) e <i>E. granulosus</i> (3 00 024)	<i>Echinococcus</i> spp.
** 4 00 026		Leptosirosi	<i>Leptospira</i> spp.
3 00 027	f	Q-fever	<i>Coxiella burnetii</i> ;
3 00 028		Trichinellosi	<i>Trichinella</i> spp.
3 00 029		Tularemia	<i>Francisella tularensis</i> ;
3 00 030	f	Malattia emorragica epizootica	Virus EHD
3 00 031		Febbre emorragica Crimea-Congo	Virus CCHF
3 00 189	f	Infezione da virus dell'herpes bovina 1 (IBR/IPV/IBP) in cervi e camelidi	Virus dell'herpes bovina di tipo 1
3 00 032		Cowdriosi	<i>Ehrlichia ruminantium</i>
3 00 033		New World screwworm	<i>Cochliomyia hominivorax</i>
3 00 034		Old World screwworm	<i>Chrysomya bezziana</i>
3 00 035	f	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>
3 00 036	f	Diarrea virale bovina	Virus BVD
4 00 037		Listeriosi	<i>Listeria monocytogenes</i>
4 00 038		Gamba nera	<i>Clostridium chauveoi</i>
4 00 039		Botulismo	<i>C. botulino</i>
** 4 00 009	f	Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>Brucella abortus</i> ;

**	4 00 010	f	Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. melitensis</i>
**	4 00 011		Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. ovis</i>
**	4 00 012	f	Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. suis</i>
**	4 00 040		Brucellosi in animali non destinati alla produzione alimentare	<i>B. canis</i>
	4 00 041		Verotoxigenic <i>E.coli</i> con un legame epidemiologico tra animali e esseri umani, in cui il ceppo VTEC è stato rilevato da animali e esseri umani con infezione EHEC.	VTEC (EHEC)
	4 00 043		<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) resistente alla meticillina negli animali	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina
	4 00 044		<i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) resistente alla meticillina negli animali	<i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 045		Stafilococchi positivi alla coagulasi-resistente alla meticillina, diversi da quelli <i>S. aureus</i> (4 00 043) e <i>S. pseudintermedius</i> (4 00 044) negli animali	Stafilococchi positivi alla coagulasi-resistente alla meticillina, diversi da quelli <i>S. aureus</i> e <i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 046		ESBL _{CARBA}	batteri appartenenti alla famiglia Enterobacterales con produzione di ESBL _{CARBA}
<i>Malattie dei bovini</i>				
	1 01 047	a,f	Pleuropolmonite contagiosa dei bovini (CBPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>micoidi</i> , tipo di piccola colonia (SC)
	1 01 048	a,f	Dermatite nodulare contagiosa	Virus LSD
	1 01 049	f	Infezione da virus dell'herpes bovina 1 (IBR/IPV/IBP)	Virus dell'herpes bovina di tipo 1
	1 01 050		Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)	Prione (PrP ^{Sc})
	3 01 051		Anaplasmosi	<i>Anaplasma marginale</i>
**	3 01 052		Babesiosi	<i>Babesia</i> spp. diversi da <i>Babesia divergens</i>
	3 01 053	f	Cammpilobatteriosi genitale bovina	<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>Veneralis</i>
	3 01 054	f	Leucosi bovina enzootica (EBL)	Virus della leucemia bovina
	3 01 055		Setticemia emorragica	<i>Pasteurella multocida</i> (alcuni sierotipi)
	3 01 056		Teileriosi	<i>Theileria</i> spp.
	3 01 057	f	Tricomonomosi	<i>Tritrichomonas fetus</i>
	3 01 058		Tripanosomosi	<i>Trypanosoma</i> spp. (<i>Salivaria</i>)

4 01 059		Cisticercosi	<i>Taenia saginata, Cisticercus bovis</i>
4 01 060		Febbre catarrale maligna (MCF)	Virus dell'herpes bovina di tipo 2
4 01 061		Ipodermosi	<i>Hypoderma bovis, H. lineatum</i>
4 01 062		Clamidiosi	<i>Chlamydophila</i> spp.
<i>Malattie degli ovini e dei caprini</i>			
1 02 063	a,f	Peste des petits ruminants	Virus PPR
1 02 064	a,f	Vaiolo degli ovini e vaiolo dei caprini	Virus del vaiolo degli ovini, virus del vaiolo caprino
1 02 065		Scrapie	Prione (PrP ^{Sc})
1 02 066		Scrapie atipica	Prione (PrP ^{Sc})
** 3 02 067		Artrite caprina/encefalite	Virus CAE
3 02 068		Agalactia contagiosa	<i>Mycoplasma agalactiae</i>
3 02 069	a,f	Capre pleuropneumoniane contagiose	<i>M. capricolum</i> subsp. <i>capripneumoniae</i>
** 3 02 070		Aborto enzootico nei ovini	<i>Chlamydophila abortus</i>
3 02 071		Malattia degli ovini di Nairobi	Virus NSD
** 3 02 072		MAEDI-visna	Virus MV
4 02 073		Scabbia	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
4 02 074		Malattia di Border	Virus BD
4 02 075		Footrot	<i>Ceppi virulenti Dichelobacter nodosus</i>
<i>Malattie equine</i>			
1 03 020	f	Febbre del Nilo occidentale	Virus del Nilo occidentale
1 03 021	f	Encefalomielite equina orientale (AEE)	Virus EEE
1 03 022	f	Encefalite giapponese (JE)	Virus JE
1 03 076	a,f	Peste equina africana	Virus AHS
1 03 077	f	Encefalomielite equina occidentale (RAEE)	Virus WEE
1 03 078	f	Encefalomielite equina venezuelana (VEE)	Virus VEE
1 03 079		Altra encefalite virale ed encefalomielite senza codice separato	
3 03 080	f	Metrite contagiosa equina (MCE)	<i>Taylorella equigenitalis</i>
3 03 081	f	Durina	<i>Trypanosoma equiperdum</i>
3 03 082	f	Anemia infettiva equina	Virus EIA
3 03 083		Influenza equina	Virus dell'influenza equina di tipo A
** 3 03 084		Teileriosi equina	<i>Theileria (Babesia) equi,</i>
** 3 03 085		Babesiosi equina	<i>Babesia caballi</i>

3 03 086		Infezione da virus dell'herpes equino (forma di aborto)	Herpesvirus equino di tipo 1 (EHV-1)
3 03 087		Infezione da virus dell'herpes equino (forma nervosa centrale)	Herpesvirus equino di tipo 1 (EHV-1)
3 03 190		Infezione da Herpesvirus equino di tipo 1 diversa dalla forma di aborto (3 03 086) forma nervosa centrale (3 03 087)	Herpesvirus equino di tipo 1 (EHV-1)
3 03 088	a,f	Morva	<i>Burkholderia mallei</i>
3 03 089	f	Arterite virale (EVA)	Virus EA
** 4 03 090		Vaiolo degli equini	Virus del vaiolo degli equini
4 03 091		Scabbia	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
4 03 092		Adenite equina	<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>
** 4 03 093		Malattia di Borna	Virus di Borna
<i>Malattie dei suini</i>			
1 04 094		Malattia vescicolare dei suini	Virus SVD
1 04 095	a,f	Peste suina africana	Virus ASF
1 04 096	a,f	Peste suina classica	Virus CSF
1 04 097	f	Sindrome riproduttiva e respiratoria suina (PRRS)	Virus PRRS
3 04 098		Cisticercosi	<i>Taenia solium</i> , <i>Cysticercus cellulosae</i>
3 04 099		Gastroenterite trasmissibile	Virus TGE
3 04 100		Encefalite da virus Nipah	virus Nipah;
4 04 101		Rinite atrofica	toxinogenico <i>Pasteurella multocida</i>
* 4 04 102		Encefalite causata da teschovirus	Teschovirus suino
4 04 103		Diarrea epidemica suina	Virus PED
4 04 104		Influenza suina	Virus dell'influenza suina
4 04 105		Influenza pandemica A	Influenza A tipo (H1N1) 2009
4 04 106		Enterite necroemorragica causata da <i>Clostridium perfringens</i> di tipo C	<i>Clostridium perfringens</i> tipo C
<i>Malattie aviarie</i>			
1 05 107	a,f	Malattia di Newcastle nel pollame e altri volatili in cattività	paramyxovirus ad alta patogenicità di tipo 1
1 05 108	a,f	Influenza aviaria	Virus HPAI
1 05 109	f	Influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività	Tipi di virus LPAI H5 e H7
** 2 05 110	f	Febbre tifoide	<i>Salmonella Gallinarum</i>
** 2 05 111	f	Pullurosi	<i>S. Pullorum</i>
** 2 05 191	f	<i>Salmonella arizonae</i>	<i>S. arizonae</i>

3 05 112		Infezione da paramyxovirus a bassa patogenicità nel pollame e in altri volatili in cattività	Paramyxovirus-1 a bassa patogenicità
3 05 113		Infezione da virus del paramyxovirus-1 ad alta patogenicità negli uccelli selvatici	Paramyxovirus di tipo 1 ad alta patogenicità (PPMV-1)
3 05 114		Infezione da virus a bassa patogenicità paramyxovirus-1 negli uccelli selvatici	Paramyxovirus-1 a bassa patogenicità
3 05 115	f	Influenza aviaria negli uccelli selvatici	Tipi di virus LPAI H5, H7 e H9
3 05 116		Laringotracheite infettiva nei polli	Virus ILT
3 05 117		Epatite virale dell'anatra	Virus dell'epatite dell'anatra
* 3 05 118		Malattia di Gumboro (forma virulenta)	Virus IBD
3 05 119	f	Micoplasmosi aviaria con <i>M. gallisepticum</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>
3 05 120	f	Clamidiosi aviaria (psittacosi)	<i>Chlamydophila psittaci</i>
3 05 121		Rinotracheite aviaria (ART)	Metapneumovirus aviario
3 05 122	f	Micoplasmosi con <i>M. meleagridis</i>	<i>Mycoplasma meleagridis</i>
3 05 192		Micoplasmosi con <i>M. synoviae</i>	<i>Mycoplasma synoviae</i>
3 05 193		Bronchite infettiva (IB)	Virus IB
4 05 123		Enterite virale dell'anatra	Enterite virale dell'anatra
4 05 124		Foul pox	Virus del vaiolo
4 05 125		Sindrome della goccia d'uovo	Virus EDS
4 05 126		Campilobatteriosi nel pollame da macello	<i>Campylobacter</i> termofilo spp.
<i>Malattie lagomorfe</i>			
3 06 127		Missomatosi	Missomavirus
3 06 128		Malattia emorragica virale del coniglio	Virus RVHD
<i>Malattie delle api</i>			
3 07 129	f	Coleottero degli alveari	Coleotteri del tipo <i>Aethina tumida</i>
3 07 130	f	Acaro <i>Tropilaelaps</i> .	<i>Tropilaelaps</i> spp.
3 07 131	f	Peste americana.	Larve di <i>Paenibacillus</i>
3 07 132	f	Varroosi	<i>Varroa destructor</i>
3 07 133		Acarapisosi	<i>Acarapis woodi</i>
3 07 134		Peste europea	<i>Melissococcus plutonius</i>
<i>Malattie dei pesci</i>			
1 08 135	f	Setticemia emorragica virale (VHS)	Virus VHS
1 08 136		Viremia primaverile della carpa (SVC)	Virus SVC

1 08 137	f	Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Virus IHN
1 08 138	f	Anemia infettiva del salmone (ISA)	Virus ISA
1 08 139		Necrosi pancreatica infettiva (IPN) diversa dal genogruppo 2 (4 08 152)	Virus IPN diverso dal genogruppo 2
3 08 140	a,f	Necrosi ematopoietica epizootica (EHN)	Virus EHN
3 08 141		Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i>	<i>Gyrodactylus salaris</i>
3 08 142	f	Malattia dell'Herpesvirus Koi (KHV)	Herpesvirus della carpa Koi
3 08 143		Sindrome ulcerosa epizootica (EUS)	<i>Aphanomyces invadans</i>
3 08 144		Malattia da iridovirus dell'orata rossa (RSIVD)	Iridovirus dell'orata rossa
3 08 194		Infezione da salmonid alfavirus (SAV)	Virus SA
4 08 145		<i>Oncorhynchus masou</i> infezione da virus	<i>Oncorhynchus masou</i> virus
4 08 146		Infezione da rhabdovirus diversa dalla setticemia emorragica	Rabdovirus
4 08 147		Infezione da herpes virus nel salmone diverso da <i>Oncorhynchus masou</i> infezione da virus	Virus dell'herpes
4 08 148		Renibatteriosi (BKD)	<i>Renibacterium salmoninarum</i>
4 08 149		Malattia renale proliferativa (PKD)	<i>Tetracapsula bryosalmonae</i> / <i>Renicola</i>
4 08 150		Yersiniosis (ERM)	<i>Yersinia ruckeri</i>
4 08 151		Furunculosi (ASS)	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>Salmonicida</i>
4 08 152		Necrosi pancreatica infettiva (IPN) genogruppo 2	Genogruppo 2 del virus IPN (precedentemente sierotipo Ab)
4 08 153		Necrosi eritrocitica dei pesci (PEN)	Iridovirus

Malattie dei molluschi

3 09 154	f	Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	<i>Bonamia ostreae</i>
3 09 155	f	Infezione da <i>B. exitiosa</i>	<i>B. exitiosa</i>
3 09 156	f	Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	<i>Marteilia refringens</i>
3 09 157		Infezione da <i>Xenohaliotis californiensis</i>	<i>Xenohaliotis californiensis</i>
3 09 158		Infezione da herpesvirus abalone	Herpesvirus abalone AbHV
3 09 159	a,f	Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	<i>Perkinsus marinus</i>
3 09 160		Infezione da <i>Perkinsus olseni</i>	<i>P. olseni</i>
4 09 161	a,f	Infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Mikrocytos mackini</i>

4 09 162		Infezione da <i>Bonamia roughleyi</i>	<i>Bonamia roughleyi</i> (ex <i>Microcytos roughleyi</i>)
4 09 163		Infezione da <i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>	<i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>
4 09 164		Iridovirus	Iridovirus
<i>Malattie dei crostacei</i>			
3 10 165	f	Malattia dei puntini bianchi (White Spot Disease - WSD)	Virus della sindrome dei puntini bianchi (WSSV)
3 10 166	a,f	Malattia della testa gialla (Yellow Head Disease - YHD)	Virus della testa gialla genotipo 1 (YHV1)
3 10 167	a,f	Sindrome di Taura (TS)	Virus della sindrome di Taura (TSV)
3 10 168		Necrosi ipodermica ed ematopoietica infettiva (IHHN)	Virus infettivo della necrosi ipodermica ed ematopoietica (IHHNV)
3 10 169		Peste dei gamberi	<i>Aphanomyces astaci</i>
3 10 170		Mioonecrosi infettiva	Virus della miocrosi infettiva (IMNV)
3 10 171		Malattia del cervo dalla coda bianca	Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MRNV) ed Extra small virus (XSV)
3 10 172		Epatopancreatite necrotizzante	Batteri NHP (NHPB) <i>Hepatobacter Penaei</i>
3 10 195		Malattia acuta della necrosi epatopancreatica (AHPND)	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
<i>Malattie anfibiche</i>			
3 11 173		Infezione da <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>
3 11 196	f	Infezione da <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>
3 11 174		Infezione da ranavirus	Ranavirus
<i>Malattie del cane e del gatto</i>			
** 3 12 175		Leishmaniosi	<i>Leishmania</i> spp.
4 12 176		Epatite contagiosa canis (HCC)	CAV-1
4 12 177		Dirofilariosi	<i>Dirofilaria</i> spp.
4 12 178		Cimurro canino	Virus del cimurro canino
** 4 12 179		Leucemia felina	FeLV
** 4 12 180		Virus dell'immunodeficienza felina	FIV
4 12 181		Infezione da <i>Angiostrongylus vasorum</i>	<i>Angiostrongylus vasorum</i>
** 4 12 182		Babesiosi causata da <i>Babesia canis</i>	<i>Babesia canis</i>

SJVFS 2024:xx

**	4 12 183	Babesiosi causata da Babesia gibsoni	<i>B. gibsoni</i>
**	4 12 184	Erlichiosi monocitica canina	<i>Ehrlichia canis</i>

4 12 185 Tumore venerale trasmissibile canino Cellule CTVT

Malattie in altri animali

1 99 197		CWD in cervidi	Prione (PrP ^{Sc})
1 99 186	f	Infezione da filovirus nei primati	Filovirus
3 99 187		Vaiolo dei cammelli	Virus del vaiolo dei cammelli
4 99 188		Vaiolo delle scimmie	Virus del vaiolo delle scimmie

4 99 999 Malattie animali normalmente non presenti nel Paese che non hanno un altro codice nel presente allegato.

(SJVFS 2024:xx).

Allegato 2

INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI NOTIFICA DI SOSPETTO CLINICO DI MALATTIA EQUINA (CAPITOLO 3 Sezione 7, paragrafo 3 IN COMBINATO DISPOSTO CON LA SEZIONE 22)

1. Dettagli del veterinario notificante

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della malattia

Malattia sospetta, sintomi

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Dettagli del luogo in cui gli animali sono detenuti/alloggiati

(se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Luogo di detenzione/alloggio, ad esempio detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

5. Dettagli dell'animale o degli animali

Animali con sintomi: tipo di equidi, razza, numero. Altri

animali nello stabilimento: specie, razza, numero.

6. Altri dettagli

Dettagli dei contatti del passato recente (concorrenze, trasporti, vendite di acquisti, ospedali per animali o altre strutture veterinarie, ecc.).

Se l'animale è importato, dettagli concernenti il Paese UE o extra UE di provenienza e, se del caso, il luogo di controllo doganale o di quarantena.

Se è stato raccomandato l'isolamento. Se è stato raccomandato l'isolamento, la data di inizio e se la raccomandazione si applica all'intera stalla o solo agli animali malati.

Se il campionamento è stato effettuato e, in caso affermativo, in quale data, il materiale di prova, il veterinario che effettua il campionamento e il laboratorio.

Allegato 3

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA DIAGNOSI PRELIMINARE DI ESBL_{CARB}MRSA E MRSP (CAPITOLO 3 Sezione 7, paragrafo 4 IN COMBINATO DISPOSTO CON LA SEZIONE 23)

1. Informazioni sul laboratorio o veterinario notificante responsabile del campionamento

Registrare il numero del laboratorio di rilascio, il numero di assegnazione dell'Istituto nazionale veterinario, se presente.

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail, persona di contatto con numero di telefono diretto e indirizzo e-mail.

2. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Se del caso: numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

3. Dettagli del luogo in cui gli animali sono alloggiati/mantenuti

(se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Alloggio/località/nome della proprietà e, ad esempio, detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Dettagli dell'animale

Specie, razza, nome e/o identificativo (ID completo), età.

5. Dettagli di altri animali nello stabilimento o in casa

Specie, razza, numero.

6. Dettagli del veterinario curante che è stato notificato (se pertinente)

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare e indirizzo e-mail

7. Dettagli della prova

Quale dei seguenti elementi si applica:

- a. Gli isolati di batteri appartenenti alla famiglia Enterobacterales mostrano una ridotta suscettibilità ai carbapenemi se testati con metodi fenotipici;
- b. gli isolati di *Staphylococcus aureus* mostrano una ridotta suscettibilità all'oxacillina, alla cefoxitina o ad altra cefalosporina (specificare quale) se testata con metodi fenotipici; oppure

- c. gli isolati di *Staphylococcus pseudintermedius* mostrano una ridotta suscettibilità a oxacillina, ceftioxime o altra cefalosporina (specificare quale) se testata con metodi fenotipici.

Allegato 4

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA NOTIFICA DEI CASI INDICIZZATI DI SALMONELLA (CAPITOLO 3, SEZIONE 25)

1. Dettagli del notificante

Nome, ruolo, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della questione

Il numero di registrazione del laboratorio emittente. Il numero di assegnazione dell'Istituto nazionale veterinario, se presente.

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Dettagli del luogo in cui gli animali sono alloggiati/mantenuti

(se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Ubicazione dell'alloggio/alloggio e, ad esempio, detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

5. Dettagli dell'animale

Specie e, se del caso, tipo di produzione, specie o razza, sesso, età. Nome e/o identificativo (ID completo). Se la stessa diagnosi è stata fatta su più animali della stessa cucciolata, gregge o mandria, indicare il numero.

Stato dell'animale: indicare se l'animale è vivo, è stato abbattuto, è morto senza intervento o se lo stato dell'animale è sconosciuto.

6. Dettagli di qualsiasi altro animale presente nello stabilimento o in casa

Specie, razza, numero.

7. Dettagli del prelievo del campione

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail. Numero di registro, se presente.

Indicare se il prelevatore del campione è il proprietario dell'animale, il veterinario o l'ospedale per animali, il laboratorio, il macello, l'impianto di smaltimento delle carcasse o altro. Se si tratta di qualcun altro, indicare chi.

8. Dettagli del campionamento

Materiale di prova, indicare cosa.

Data del campionamento: Indicare se il campione è stato prelevato per il campionamento di routine, per i controlli della macellazione, per le condizioni di ingresso, per la sorveglianza della selvaggina, per il sospetto di malattia o per un altro motivo. Se la malattia è stata sospettata, ne la causa. Per altri motivi, indicare quale.

9. Dettagli della malattia e dell'agente infettivo e diagnosi

Il codice della malattia o dell'agente infettivo di cui all'allegato

1. Nome della malattia e dell'agente infettivo.

Se il tipo è stato determinato, specificarlo.

Nel caso di diagnosi di salmonella effettuata mediante coltura batteriologica, deve essere indicato il tipo di campione: pelle del collo del pollame, autopsia, coltura multiorgano positiva, linfonodo, campione di feci, campione di stivale, campione ambientale/di polvere o altro tipo di campione. Se si tratta di un tipo diverso, indicare quale.

Se gli anticorpi sono rilevati in un singolo campione, indicare il valore del titolo 1 e la data.

10. Altri dettagli

Se l'animale è importato, dettagli concernenti il Paese UE o extra UE di provenienza e, se del caso, il luogo di controllo doganale o di quarantena.

Allegato 5

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA NOTIFICA DI CASI INDICIZZATI DI MALATTIE ANIMALI O AGENTI INFETTIVI NEGLI ANIMALI ACQUATICI (CAPITOLO 3, SEZIONE 25)

1. Dettagli del notificante

Nome, ruolo, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della questione

Il numero di registrazione del laboratorio emittente. Il numero di assegnazione dell'Istituto nazionale veterinario, se presente.

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

4. Dettagli dell'alloggio degli animali

Ubicazione dell'alloggio, del sistema idrico o dell'area dell'acqua, codice del sistema idrico. Informazione che indica se si tratta di una gabbia o di una coltivazione a terra.

Numero di registrazione dello stabilimento, comune, contea.

5. Dettagli degli animali

Quale dei seguenti elementi si applica:

- pesci di allevamento, pesci ornamentali, pesci selvatici, molluschi di allevamento, molluschi selvatici, crostacei di allevamento o crostacei selvatici, e
- specie, se l'agricoltura combinata, anche altre specie, ed età.

Stato degli animali: indicare se l'animale è vivo, è stato abbattuto, è morto senza intervento o se lo stato dell'animale è sconosciuto.

6. Dettagli del prelievo del campione

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail. Numero di registro, se presente.

Indicare se il prelevatore del campione è il proprietario dell'animale, il veterinario o l'ospedale per animali, il laboratorio, il macello, l'impianto di smaltimento delle carcasse o altro. Se si tratta di qualcun altro, indicare chi.

7. Dettagli del campionamento

Materiale di prova, indicare cosa.

Data del campionamento: Indicare se il campione è stato prelevato per il campionamento di routine, per i controlli della macellazione, per le condizioni di ingresso, per la sorveglianza della selvaggina, per il sospetto di malattia o per un altro motivo. Se la malattia è stata sospettata, ne la causa. Per altri motivi, indicare quale.

8. Dettagli della malattia e dell'agente infettivo e diagnosi

Il codice della malattia o dell'agente infettivo di cui all'allegato

1. Nome della malattia e dell'agente infettivo.

Se il tipo è stato determinato, specificarlo.

Indicare se la diagnosi è stata fatta mediante coltura batteriologica, autopsia, esame parassitologico, microscopia, PCR, esame di preparazione, rilevamento di anticorpi in un singolo campione, rilevamento di anticorpi in campioni accoppiati, isolamento del virus o altro esame. Se altro, si prega di specificare.

9. Altri dettagli

Se l'animale o gli animali sono importati, informazioni dettagliate su quale paese all'interno dell'UE o al di fuori dell'UE e, se del caso, sul luogo di controllo doganale o di quarantena.

Allegato 6

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA NOTIFICA DI CASI INDICIZZATI DI MALATTIE ANIMALI O AGENTI INFETTIVI (CAPITOLO 3, SEZIONI 24 E 25)

1. Dettagli del notificante

Nome, ruolo, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

2. Dettagli della questione

Il numero di registrazione del laboratorio emittente. Il numero di assegnazione dell'Istituto nazionale veterinario, se presente.

3. Dettagli del proprietario dell'animale

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Il numero di registrazione dello stabilimento, se del caso, comune, contea.

4. Dettagli del luogo in cui gli animali sono detenuti/alloggiati, o del luogo in cui sono scoperti

(se diverso dall'indirizzo del proprietario dell'animale)

Luogo di detenzione/alloggio o luogo in cui è stato scoperto e, ad esempio, detentore, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.

Il numero di registrazione dello stabilimento, se del caso, comune, contea.

5. Dettagli dell'animale

Specie e, se del caso, tipo di produzione, specie o razza, sesso, età. Nome e/o identificativo (ID completo). Se la stessa diagnosi è stata fatta su più animali della stessa cucciolata, gregge o mandria, indicare il numero.

Stato dell'animale: indicare se l'animale è vivo, è stato abbattuto, è morto senza intervento o se lo stato dell'animale è sconosciuto.

6. Dettagli di qualsiasi altro animale presente nello stabilimento o in casa

Specie, razza, numero.

7. Dettagli del prelievo del campione

Nome, indirizzo (codice postale e indirizzo postale), numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail. Numero di registro, se presente.

Indicare se il prelevatore del campione è il proprietario dell'animale, un veterinario o un ospedale per animali, un laboratorio, un macello, un impianto di smaltimento delle carcasse, un supervisore delle api o altro. Se si tratta di qualcun altro, indicare chi.

8. Dettagli del campionamento

Materiale di prova, indicare cosa.

Data del campionamento: Indicare se il campione è stato prelevato per il campionamento di routine, per i controlli della macellazione, per le condizioni di ingresso, per la sorveglianza della selvaggina, per il sospetto di malattia o per un altro motivo. Se la malattia è stata sospettata, ne la causa. Per altri motivi, indicare quale.

9. Dettagli della malattia e dell'agente infettivo, sintomi e diagnosi

Il codice della malattia o dell'agente infettivo di cui all'allegato

1. Nome della malattia e dell'agente infettivo.

Se il tipo è stato determinato, specificarlo.

Indicare se la diagnosi è stata fatta mediante coltura batteriologica, autopsia, esame parassitologico, microscopia, PCR, esame di preparazione, rilevamento di anticorpi in un singolo campione, rilevamento di anticorpi in campioni accoppiati, isolamento del virus o altro esame. Se altro, si prega di specificare.

10. Altri dettagli

Se l'animale è importato, dettagli concernenti il Paese UE o extra UE di provenienza e, se del caso, il luogo di controllo doganale o di quarantena.